

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “LABORATORI, AIUTO COMPITI E CORSI DI LINGUA ITALIANA L2”

1. PREMESSE

In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione per 15 giorni, sul profilo di committente dello scrivente Ente, di avviso (approvato con det. dir. n. 4/40 del 06/03/2019), sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura.

Con successiva determina dirigenziale n. 4/166 del 14/06/2019 è stata approvata la documentazione di gara, ivi compreso il presente Disciplinare.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata esperita con Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Bassa Valmarecchia [codice NUTS ITH59].

C.I.G. [79387618D1]

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Antonella Muccioli.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato A1 – DGUE
4. Allegato A2 – modello per “Ulteriori autodichiarazioni”
5. Allegato A3 – modello per “Dichiarazioni avvalimento”
6. Allegato B – modello per “Offerta tecnica”

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.vallemarecchia.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti.

La documentazione di gara è disponibile anche presso l’ufficio del RUP sito in Santarcangelo di Romagna, piazza Ganganelli, 1, primo piano – scala A nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, previo appuntamento telefonico al numero 0541/356.304.

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 Chiarimenti

E' possibile, da parte dei concorrenti, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all'indirizzo pec unione.valmarecchia@legalmail.it **entro e non oltre 3 (tre) giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In alternativa, entro il medesimo termine, i concorrenti invitati alla RdO possono inviare richieste di chiarimenti dalla sezione "Comunicazioni con i fornitori" presente sul MePA.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile verranno fornite almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte inviando una comunicazione a tutti i concorrenti dall'area dedicata presente sul MePA. I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali modalità abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo pec della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'unicità del prestatore garantisce maggiore efficienza al servizio.

CODICE CPV: 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani)

3.1 L'appalto ha per **oggetto** l'organizzazione e gestione, per il tramite di educatori qualificati, di laboratori finalizzati all'inclusione, attività di aiuto compiti e corsi di lingua italiana L2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana,

con il perseguimento delle seguenti finalità:

- incrementare l'autostima attraverso la valorizzazione delle proprie capacità individuali;
- favorire la socializzazione degli alunni in contesto extrascolastico e con il gruppo di pari;
- migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli alunni stranieri;
- ricercare un approccio interdisciplinare, riconoscendo alle singole culture ed ai singoli individui, pur nella diversità, pari opportunità;
- creare condizioni socializzanti rassicuranti e gratificanti nelle quali tutti i bambini possano esprimersi.

I servizi oggetto dell'appalto sono più dettagliatamente descritti nel capitolato.

3.2 Importo

L'importo a base di gara per il periodo di due anni è di **€ 51.800,00** al netto di Iva.

La base di gara è comprensiva di ogni onere connesso direttamente od indirettamente alla prestazione del servizio, ivi compresi i costi della manodopera.

Non vi sono rischi per la sicurezza da interferenze pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è necessaria la compilazione del DUVRI.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio e con fondi regionali.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di **due anni** presumibilmente decorrenti da luglio 2019, tempistica che corrisponderà alla durata del contratto, fatto comunque salvo l'esaurimento delle ore messe a gara e specificate nel capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un'ulteriore annualità. L'esercizio di tale facoltà verrà comunicata all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

E' prevista l'opzione di proroga tecnica per il periodo di tre mesi per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, fatte salve le opzioni suindicate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo di iniziare la fornitura nelle more di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice nonché le imprese raggruppate ai sensi dell'art. 48, compresi gli enti del terzo settore come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45 c. 1 lett. c) che per esso concorrono.

6. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

I soggetti partecipanti di cui al precedente art. 5 devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati, che devono essere attestati nel **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e nell'**ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE**, utilizzando il modello Allegato "A2" al presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi degli articoli 81 comma 1 e 216 comma 13 del Codice e della delibera Anac n. 157/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- a) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- d) assolvimento obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 oppure della domanda di

autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti servizi educativi, o in analogo registro previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice; solo per le cooperative, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004; per gli enti del terzo settore non tenuti per legge all'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'iscrizione nel rispettivo albo od elenco o copia dell'atto costitutivo.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) **Dichiarazione** di almeno un istituto di credito operante in uno degli stati membri della UE o rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/1993, che attesti la capacità economica e finanziaria dell'operatore con specifico riferimento alla presente procedura di gara.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa dichiarazione firmata digitalmente, con le modalità dettagliate al punto 13.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento in favore di enti pubblici, di importo complessivo pari o superiore a € 60.000,00 iva esclusa e conclusosi con esito positivo senza applicazione di penali.

d) **Possesso**, da parte dei prestatori di servizio, dei seguenti **titoli di studio e professionali**, alternativi fra loro:

- titolo di studio: laurea almeno triennale in scienze umanistiche/sociali/pedagogiche;
- esperienza professionale: almeno tre anni di esperienza in servizi specifici analoghi a quelli oggetto di affidamento.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dalle imprese esecutrici del servizio.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, purché anch'essi risultino iscritti al MePA.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda i requisiti attinenti i titoli di studio e/o professionali il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

I concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento devono produrre nella busta amministrativa la seguente documentazione, per ciascuna ausiliaria:

- 1) **DGUE**, sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, da rendersi secondo **l'allegato A1**;
- 2) **INTEGRAZIONE AL DGUE** sottoscritta digitalmente, da rendersi, per quanto di pertinenza, secondo **l'allegato A2**;
- 3) **dichiarazione di avvalimento**, sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, da rendersi secondo **l'allegato "A3"**;
- 4) **contratto di avvalimento** firmato digitalmente, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati (a titolo esemplificativo: personale, mezzi, risorse finanziarie ecc.), **a pena di nullità** del contratto medesimo.
- 5) **PassOE** dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

E' consentita la cessione o il subappalto dei servizi oggetto della presente gara, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, richiesta dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari a **€ 1.036,00** (milletrentasei/00);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, a favore della stazione appaltante;
- in contanti;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schema tipo previsti dalla normativa di settore;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in documento sottoscritto digitalmente, con le modalità dettagliate al punto 13.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93 c. 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 c. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la **garanzia definitiva** prevista dall'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In relazione all'importo posto a base di gara, i concorrenti sono **esentati** dal pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC (rif. delibera Anac n. 1174 del 19/12/2018).

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema MePA di Consip.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA.

La documentazione e l'offerta dovranno essere inviate con modalità telematica e con firma

digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico) solo nei casi espressamente richiesti.

Per quanto sopra, i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, **ENTRO IL TERMINE ULTIMO DELLE ORE 9,00 DEL GIORNO 24 GIUGNO 2019** devono far pervenire attraverso la piattaforma MePA di Consip la documentazione di seguito dettagliata.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MePA che consentono di predisporre:

- A. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- B. una busta virtuale contenente il progetto tecnico;**
- C. una busta virtuale contenente l'offerta economica.**

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura, si precisa che:

- tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf;
- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale. In particolare, i concorrenti dovranno utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale "A" deve contenere il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché l'eventuale documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere scaricato in formato pdf, sottoscritto con firma digitale e inserito nella **busta virtuale A – Documentazione amministrativa**.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste relative alla procedura di appalto sono rese dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega tutti i documenti indicati al punto 8.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” allegare dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 (allegare copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal punto 7 del presente disciplinare, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la *sezione A* per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
- b) la *sezione B* per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- c) la *sezione C* per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche e professionali;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui il DGUE sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata la procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, da rendersi secondo l'Allegato "A2", con le quali:

- dichiara la forma della partecipazione alla gara;
- dichiara le posizioni Inps/Inail;
- dichiara i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara che il sottoscrittore e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
- in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dichiara la precedente esperienza richiesta;
- dichiara i titoli e le qualifiche del personale;
- rende le dichiarazioni sulle composizioni di consorzi/raggruppamenti/reti d'impresa/GEIE;
- rende le dichiarazioni di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- elegge domicilio e recapito per la procedura;
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.

Ulteriore documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14.3 PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera Anac n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

14.4 Documentazione attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice. Si rinvia a quanto specificato al punto 10

del presente Disciplinare.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta:

14.5 certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In relazione all'importo posto a base di gara, i concorrenti sono **esentati** dal pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC.

14.7 UNA REFERENZA BANCARIA

Si rinvia a quanto riportato al punto 7.2 del presente Disciplinare.

14.8 PROCURA

Nel caso in cui l'offerta economica e le dichiarazioni richieste vengano sottoscritte da procuratore speciale deve essere allegato, **a pena di esclusione**, l'atto di procura firmato digitalmente che abiliti espressamente il procuratore a presentare l'offerta.

14.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovranno produrre una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dai soggetti che si costituiranno in raggruppamento attestante:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.10 AVVALIMENTO

Il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria, la documentazione indicata al punto 8.

L'ausiliaria deve essere iscritta ed abilitata al MePA per il bando servizi sociali.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B” - OFFERTA TECNICA

La “busta virtuale B – offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi offerti, sviluppata e articolata in tanti capitoli quanti sono i criteri oggetto di valutazione, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (Allegato B).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 17.1, il loro soddisfacimento e la loro realizzazione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta deve essere firmata digitalmente da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

La relazione non dovrà superare le 7 (sette) facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe, esclusi gli allegati e i curricula. Le parti di relazione eccedenti le 7 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione. Il suddetto limite vale nei confronti del concorrente complessivamente considerato.

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. L’offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dell’ente committente per cui sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione, faranno parte delle prestazioni contrattuali. L’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, l’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Accesso agli atti dell’offerta tecnica: In materia di accesso agli atti di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’offerente indica con apposita dichiarazione nell’offerta le eventuali parti dell’offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L’individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 184/06 e con la sopra indicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 184/06.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C” - OFFERTA ECONOMICA

La “busta virtuale C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica con i seguenti elementi:

a) **prezzo complessivo al ribasso sulla base d’asta di € 51.800,00 al netto di Iva e/o di altre**

imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero). Verranno prese in considerazione due cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. I costi vanno inseriti nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal Mepa.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Non essendo possibile inserire tale costo nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal Mepa, il concorrente dovrà indicare tali costi con specifica e separata dichiarazione da inserire nella documentazione di gara come dichiarazione allegata all'offerta economica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'impresa concorrente ovvero sottoscritta da ciascuno degli offerenti, se raggruppati o aventi l'intenzione di costituire impresa in caso di aggiudicazione.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base d'asta. Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita dei prezzi e valori offerti.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | | |
|----------|--|----------------------|
| A | ELEMENTO QUALITATIVO (TECNICO) | Max 70 punti |
| B | ELEMENTO QUANTITATIVO (ECONOMICO) | Max 30 punti |
| | (A) + (B) TOTALE | Max 100 punti |

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'elemento qualitativo "A" è così suddiviso:

| Criterio | Descrizione | Punti massimi assegnabili |
|---|--|--|
| 1) Progetto di erogazione del servizio | <p>Verrà valutato tutto quanto risulti migliorativo rispetto agli standard minimi contenuti nel Capitolato d'appalto. In particolare sarà prestata particolare attenzione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzazione delle capacità individuali; - valorizzazione degli aspetti interculturali; - coinvolgimento delle famiglie; - collaborazione con le istituzioni scolastiche; - lingua italiana L2 per neo arrivati. | 35/70 |
| 2) Professionalità del personale | <p>Titolo di specializzazione in italiano L2 riconosciuto dal MIUR. <i>Assegnazione di n. 2 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di due</i></p> | 4/70 |
| | <p>Abilitazione all'insegnamento. <i>Assegnazione di n. 2 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di due.</i></p> <p>Gli insegnanti in possesso dei suddetti titoli, in caso di aggiudicazione, dovranno obbligatoriamente essere assegnati al servizio.</p> | 4/70 |
| | <p>Esperienza degli insegnanti nell'erogazione del servizio oggetto dell'appalto. Saranno valutati gli anni di esperienza superiori ai 3 anni minimi richiesti da Capitolato. La valutazione riguarderà un massimo di n. 3 insegnanti, i quali in caso di aggiudicazione dovranno obbligatoriamente essere assegnati al servizio</p> | 7/70 1 punto per ogni anno successivo al terzo. Le frazioni di anno verranno arrotondate ai 6 mesi per difetto |

| Criterio | Descrizione | Punti massimi assegnabili |
|--|---|----------------------------------|
| 3) Premialità per gestione diretta del servizio | Verrà valutato come fattore premiante lo svolgimento diretto delle prestazioni oggetto di contratto da parte dell'appaltatore, senza avvalersi del subappalto. <i>Assegnazione di punti 10 in caso di rispetto del criterio</i> | 6/70 |
| 4) Controllo, monitoraggio e documentazione | Verrà valutato tutto quanto risulti migliorativo rispetto agli standard minimi contenuti nel Capitolato d'appalto. In particolare verranno considerati: - procedura proposta per il controllo ed il monitoraggio continuo dei risultati. La procedura dovrà avere caratteristiche di massima concretezza e sistematicità. - modalità di documentazione del lavoro svolto. | 14/70 |
| TOTALE MASSIMO | | 70 punti |

I punteggi dell'offerta tecnica, essendo afferenti a parametri qualitativi, verranno immessi manualmente in piattaforma dalla commissione di gara, e non calcolati in automatico dal sistema.

Il Manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni MePA "Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa", prevede infatti che in presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal sistema e della necessità di assegnare punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla commissione all'uopo nominata e disciplinati all'interno della documentazione allegata alla RdO.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei sub criteri indicati nella tabella riportata al punto precedente, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

| Coefficiente | Giudizio |
|---------------------|--------------------------|
| 0,00 | nettamente insufficiente |
| 0,10 | scarso |
| 0,20 | lievemente insufficiente |

| Coefficiente | Giudizio |
|--------------|---------------------|
| 0,30 | appena sufficiente |
| 0,40 | sufficiente |
| 0,50 | più che sufficiente |
| 0,60 | discreto |
| 0,70 | più che discreto |
| 0,80 | buono |
| 0,90 | più che buono |
| 1 | ottimo |

Il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio.

I commissari possono assegnare punteggi intermedi.

La commissione di gara ha la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti le precisazioni che ritiene necessarie in merito alla documentazione che essi presentano, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa.

Clausola di sbarramento: ai sensi delle Linee guida Anac n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, data la natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all’esclusione del concorrente che non raggiunge il punteggio minimo di 35 punti su 70 relativamente agli elementi di ordine qualitativo, nel rispetto dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Riparametrazione: ai sensi delle citate Linee guida Anac n. 2/2016, non si dà luogo ad alcuna riparametrazione in quanto i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono rappresentati in una serie analitica di elementi tali da rendere del tutto adeguata e proporzionata la relativa valutazione senza necessità di riparametrare i singoli punteggi e i punteggi complessivi.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito un punteggio di **punti 30 (trenta)** all’offerta economica dell’impresa concorrente che presenterà il prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, mentre alle altre offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti si procederà assegnando punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) così espressa:

$$PE = P_{Emax} \times \frac{P_{min}}{P}$$

dove:

P_{Emax} : punteggio massimo attribuibile

$R[P]$: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La determinazione del punteggio per l'offerta tecnica relativo a ciascuna ditta offerente, avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn = sommatoria

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 24 giugno 2019 alle ore 9,30.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati ai concorrenti mediante l'area "Comunicazioni con i fornitori" del MePA almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema MePA almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Il Rup procederà, nella prima seduta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa della busta virtuale A presentata.

Successivamente il Rup procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Se del caso, all'attivazione del soccorso istruttorio, verrà sospeso l'esito della verifica per i concorrenti interessati assegnando loro un termine per la regolarizzazione. Il Rup potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti.

Il Rup provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi della presente RdO e della normativa in vigore.

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito della verifica dei requisiti inerenti la documentazione amministrativa sarà pubblicato entro i successivi due giorni sul sito dell'Unione di Comuni, sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante pec.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Rilascio del PassOE: dopo la registrazione al servizio AVCPass occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" che deve essere inserito nella documentazione di gara. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, deve avere un proprio PassOE. Il documento PassOE generato dal sistema AVCPass deve essere stampato, firmato e inserito nella busta della documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) o in caso di RTI ancora da costituire, il PassOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante. La mancata allegazione del PassOE o la presentazione di un PassOE non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare. La mancata presentazione del PassOE dà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, in virtù del quale le stazioni appaltanti concedono un termine perentorio scaduto il quale, in caso di permanenza dell'inadempienza, si procederà all'esclusione dell'operatore economico carente di PassOE.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura, se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta comunicata successivamente a mezzo sistema (comunicazioni con i fornitori), si insedierà la commissione giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale "B – offerta tecnica" e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

All'apertura della busta viene data automatica visualizzazione del risultato dell'operazione ai concorrenti che ne hanno diritto.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà, per tutti i concorrenti ammessi, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.

Il sistema fa visualizzare in corrispondenza di ciascun concorrente il totale dei punti tecnici maturati a fronte dell'esame della busta tecnica.

La commissione procederà all'apertura in seduta pubblica della busta contenente l'offerta

economica, il cui totale viene automaticamente visualizzato, ed alla relativa valutazione secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

Attribuiti i punteggi all'offerta economica, verrà chiusa la graduatoria e mostrata la classifica e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In questa fase si procederà alla valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 e comma 6 ultimo periodo.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema (comunicazioni con i fornitori) o tramite pec.

In fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche vengono valutate le eventuali esclusioni per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In seduta riservata vengono valutate singolarmente le offerte per le quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Qualora le offerte risultino inaffidabili nonostante le spiegazioni fornite dal concorrente, le stesse vengono escluse.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5 Codice,

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass i requisiti generali, mentre i requisiti economico finanziari e tecnico professionali verranno verificati direttamente dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante effettua entro 5 giorni dall'aggiudicazione le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Si seguono per la garanzia provvisoria le disposizioni indicate al punto 10.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto, composto dall'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico e dal Documento di Stipula dell'unità ordinante, è disciplinato dalle "Condizioni Generali di Contratto" e dal Capitolato Tecnico allegati al bando MePA denominato "Servizi sociali" oltre che dalle norme contenute nel Capitolato tecnico e nel presente Disciplinare, le quali prevalgono su quelle generali.

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Il contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in

materia.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto provvedere ad inviare i documenti richiesti in tempo utile. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Santarcangelo di Romagna, 12 giugno 2019

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI SOCIALI
Antonella Muccioli